

22. — 1456, Giugno 28. — c. 32. — Bolla piccola di Calisto III papa al doge e alla signoria di Venezia. Avendo Pietro (de Urrea) arcivescovo di Tarragona, legato apostolico e capitano generale della flotta pontificia, per mezzo delle sue genti sequestrato certa quantità d'oro, argento, danaro ed altro proveniente da una nave naufragata presso Lampedusa, comandata da Nicolò *Florini* veneziano, sotto pretesto che quel legno portasse agli infedeli cose vietate; in seguito a reclami del *Florini*, l'arcivescovo rimise la questione al giudizio del papa, ma trattenne per uso della flotta le cose sequestrate. Riconosciuta ora infondata l'imputazione, il papa ordinò all'arcivescovo di restituire ai proprietari le dette cose (che diconsi del valore di 1900 doppie), e che la camera apostolica supplisca nel termine di 8 mesi a quanto eventualmente mancasse al completo risarcimento dei danni di 3400 fiorini d'oro di camera.

Data a Roma presso S. Pietro (*V kal. Julii*) — Sottoscritta *P. de Rubeis* e alla registrazione *G. de Vulterris* (Gerardo Maffei da Volterra).

23. — 1456, ind. IV, Agosto 4. — c. 28. — Insorte dopo la pace di Lodi (v. n. 282 del libro XIV) alcune questioni fra Venezia e il duca di Milano, specialmente sulla spettanza di alcuni luoghi, il detto principe e i procuratori del doge e del comune di Venezia nominati nell'allegato pattuiscono: Pizzino, la Valle Averara e la Val Torta rimarranno a Venezia; così pure la parte della Valle di Taleggio ora posseduta dalla repubblica, con Pizzino, *Savione* (Saviore?) ecc. Al duca resterà la parte della detta Valle di Taleggio che ora possiede, e segnatamente i territori delle parentele degli Arigoni, Rognoni, Amigoni, Quartironi con *Canto* (Cantolto?), *Almenterga* (Manterga), *Pianchello*, Lavina, Vedeseta, Avolasio, *Pratoiunio* (Prato Giugno); la chiesa di S. Bartolomeo rimanga nella giurisdizione in cui è ora. Restino pure al duca la valle di Morterone e Brumano con tutti gli altri luoghi che tiene nel territorio di Lecco. Circa i confini al di qua del Fosso Bergamasco, abbiano là stessa ubicazione che ebbero per la più gran parte del tempo che visse il duca Filippo Maria. La possessione di Castelletto presso Cerreto resti come al presente, salvi i diritti degli abati di Cerreto, e vietato l'erigervi fortificazioni. La giurisdizione di Campotorto resti a chi ora tiene o terrà poi Castelletto, la possessione a chi tiene o terrà Cerreto, con facoltà di esportarne i prodotti senza opposizione degli ufficiali di Crema. La strada di Crema rimanga a Venezia, e così la strada detta Cremonese a cominciare da quella la quale corre verso Mozzanica fino al Serio, escluso questo, con tutto il territorio compreso fra essa strada e il fiume, eccettuati i luoghi di Sola e di Cascine de' Secchi e loro pertinenze, ora posseduti dal duca. I sudditi locali saranno esenti da dazi e gabelle nel percorrere le dette strade. Venezia farà tenere in buono stato la Cremonese; se no lo farà il duca; e se non fosse atta al passaggio delle mercanzie, i sudditi ducali passeranno pel Cremasco senza pagar diritto alcuno. Venezia non farà costruire nuove fortificazioni od altre opere, o scavar *seriole* sulle dette strade e nel territorio assegnatole col presente. Le parti si promettono vicendevolmente l'osservanza del presente, e il doge lo ratificherà entro un mese; se